

**JIHADISMO E CARCERE
IN ITALIA**

Pubblicazioni dell'Istituto per l'Oriente C. A. Nallino, nr. 130

Progetto MIUR
**“Studi e ricerche sulle culture dell'Asia e dell'Africa:
tradizione e continuità, rivitalizzazione e divulgazione”**

Serie diretta da Deborah Scolart

Comitato Scientifico
Daniela Amaldi, Michele Bernardini,
Isabella Camera d'Afflitto, Claudio Lo Jacono,
Massimo Papa, Gian Maria Piccinelli, Roberto Tottoli

© Istituto per l'Oriente C. A. Nallino, 2021
Via A. Caroncini 19
00197, Roma. Italia
Tel. +39-06-8084106
Fax +39-06-8079395
email: ipocan@ipocan.it
www.ipocan.it
Distributore: Libreria ASEQ: info@aseq.it

ISBN 978-88-97622-71-0
ISSN 2282-815X

PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO PER L'ORIENTE C. A. NALLINO

Nr. 130

JIHADISMO E CARCERE IN ITALIA

Analisi, strategie e pratiche di gestione tra sicurezza e diritti

A cura di

Michele Bernardini, Ersilia Francesca,
Sara Borrillo e Nicola Di Mauro



Roma

Istituto per l'Oriente C. A. Nallino

2021

Finito di stampare Aprile 2021

Tipolitografia Istituto Salesiano Pio XI - Via Umbertide, 11 - 00181 Roma
Tel. 067827819 - Fax 067848333 - E-mail: tipolito@donbosco.it

INDICE

<i>Premessa</i>	7
<i>Prefazione di Riccardo Turrini Vita</i>	13
<i>Prefazione di Roberto Tottoli</i>	15
<i>Introduzione di Claudio Lo Jacono</i>	17

Capitolo I

I PROCESSI DI RADICALIZZAZIONE ISLAMICA IN ITALIA

Farhad Khosrokhavar, <i>L'eccezione italiana rispetto al jihadismo al tempo dello stato islamico</i>	35
Stefano Allievi, <i>Senza terrore. Perché l'Italia era potenzialmente il terreno di coltura ideale del radicalismo islamico: e perché è andata altrimenti. Un bilancio.</i>	47
Roberta Denaro, <i>"Alla conquista delle menti e dei cuori della nostra umma". L'utilizzo delle fonti classiche nella costruzione di un immaginario jihadista</i>	63
Chiara Anna Cascino, <i>Invitare all'Islam in Europa, istruzioni per l'uso</i>	79
Francesco Marone, <i>I percorsi di radicalizzazione jihadista in Italia</i>	93
Paolo Scotto di Castelbianco, <i>Cinema e soft power come strumento contro la radicalizzazione islamica</i>	111

Capitolo II

DETENUTI MUSULMANI TRA SICUREZZA E DIRITTI. ALLA RICERCA DI UNA NUOVA PRASSI

Carla Ciavarella, Cira Stefanelli e Augusto Zaccariello, <i>Riconoscere il radicalismo islamico in Italia: analisi strategie e pratiche alternative nell'esecuzione della pena</i>	119
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Ernesto Savona, <i>Il monitoraggio del rischio di radicalizzazione in carcere: verso lo sviluppo di uno standard</i>	131
M. Khalid Rhazzali <i>Guardando oltre il carcere. Gestione religiosa negli istituti penitenziari, prevenzione, contrasto al jihadismo e strategie multi-agency</i>	141
Nicola Di Mauro, <i>L'Islam in Italia e in carcere tra sicurezza e diritti</i>	157
Valeria Verdolini, <i>Strategie di contrasto della radicalizzazione penitenziaria e diritti dei detenuti: note critiche</i>	177
Sara Borrillo, <i>Predicatrici dell'Islam in carcere tra assistenza religiosa e decostruzione di stereotipi</i>	197

Capitolo III

ISTITUZIONI, SOCIETÀ CIVILE E ORGANIZZAZIONI ISLAMICHE IN ITALIA NELLA LOTTA ALLA RADICALIZZAZIONE

Michele Bernardini e Alberto Manco, <i>Il ruolo dell'Università nella mediazione culturale</i>	217
Marco Capitani, <i>L'educatore penitenziario come mediatore di parte</i>	233
Massimo Abdallah Cozzolino, <i>La promozione di libertà religiosa e di interessi condivisi</i>	243
Yassine Lafram, <i>Nuove prospettive a partire dal Protocollo d'Intesa tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Unione delle Comunità Islamiche d'Italia</i>	253
Yahia Pallavicini, <i>Dalla Consulta al Patto per l'Islam italiano</i>	257

STRATEGIE DI CONTRASTO DELLA RADICALIZZAZIONE PENITENZIARIA E DIRITTI DEI DETENUTI: NOTE CRITICHE*

Valeria Verdolini
(Università degli Studi di Milano Bicocca)

Introduzione

Questo breve contributo vorrebbe proporre una lettura critica delle strategie di contrasto ai processi di radicalizzazione islamica messe in atto nel contesto penitenziario italiano, evidenziando come queste misure non siano a somma zero e cercando di mettere in luce l'impatto di queste politiche di controllo sociale e di costruzione di saperi penitenziari sui diritti di libertà religiosa dei detenuti.

Il fenomeno si sviluppa come punto di incontro di due filoni di indagine e di pratiche: i processi di radicalizzazione in carcere e l'ascesa dell'Islam radicale in Europa, e nello specifico in Italia. Se il primo processo incrocia la storia del penitenziario moderno per come lo conosciamo (si pensi all'uso del carcere per la contenzione dei detenuti politici durante il fascismo e, ancora, il ruolo centrale del penitenziario nel reclutamento durante gli anni di piombo), il secondo livello ha sicuramente una chiara data d'inizio: l'11 settembre 2001 e gli attacchi alle torri gemelle a New York, sebbene lo sviluppo locale sia successivo. Infatti, il CASA - Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo - viene istituito formalmente solo nel dicembre 2002, a seguito degli attentati di Nassiriya, che vedono militari italiani come bersaglio delle azioni terroristiche. Sebbene ci sia, quindi, un percorso storico che si snoda nella storia recente del penitenziario, spesso, tuttavia, con riferimenti al terrorismo politico e nazionali-

* Il presente contributo presenta tratti di originalità ma è debitore di alcuni precedenti lavori sul tema da parte della stessa autrice. Si rimanda pertanto a Verdolini, V., "Storia e critica delle radicalizzazioni in Italia", *Antigone*, 1, 2017, p. 117-138; "Genealogia delle strategie di de-radicalizzazione nei penitenziari italiani. Spunti critici", *Sociologia del Diritto*, 2, 2019, p. 137-162; "Zone di contatto: la tutela dei diritti religiosi in carcere alla prova del radicalismo". In: Milani, D., Mancini, L., (a cura di), *Il localismo dei diritti*, Milano, 2021 (in stampa).

sta,¹ il fenomeno della radicalizzazione islamica e delle misure di contrasto ad esso nel penitenziario è divenuto una questione centrale soprattutto a seguito degli attentati prima di Madrid (2004) e Londra (2005), e poi, in modo preponderante, dopo gli attentati del novembre 2015 in Francia, ossia dopo l'escalation di attacchi sul territorio europeo. Pertanto, anche se la letteratura si sviluppa nel tempo, l'analisi si concentra su un fenomeno piuttosto recente.

L'analisi proposta in questo breve saggio prende le mosse dall'osservazione concreta svolta grazie all'Osservatorio dell'associazione Antigone Onlus e, dopo aver tracciato le dimensioni del fenomeno attraverso un breve confronto tra le definizioni e i dati a disposizione, proverà ad evidenziare proprio le sovrapposizioni tra il principio di prevenzione che viene posto in essere dalle pratiche di contrasto e le garanzie previste per i ristretti.

Di cosa parliamo quando parliamo di radicalizzazione islamica?

Negli ultimi quindici anni il dibattito scientifico e quello politico hanno cominciato a interrogarsi sempre più frequentemente, a fronte di una serie di azioni concrete, sul concetto di radicalizzazione, che si è imposto nell'agenda di studio a ridosso dell'emergere della quarta ondata del terrorismo moderno.²

La prima ambiguità è sicuramente di tipo lessicale: i lemmi che vengono usati in modo spesso intercambiabile sono "radicalismo" e "radicalizzazione". Se il primo descrive un atteggiamento, il secondo invece riguarda l'iter soggettivo che porta a quel preciso atteggiamento. Proprio per la natura processuale del fenomeno, è particolarmente complesso, inoltre, qualsiasi tentativo di contrasto: da una parte è possibile lo studio del radicalismo, ma più difficile e vaga la riflessione sulla radicalizzazione; in secondo luogo, la natura anticipatoria di contrasto al processo rischia di mesmerizzare il fenomeno in due direzioni: o sottostimarlo, al contrario, sovrastimarlo, attribuendo atteggiamenti anche a coloro che in una fase prodromica sviluppano forme di interesse al radicalismo che non è detto evolveranno in processi di radicalizzazione.

¹ Hamm, M. S., *The Spectacular Few. Prisoner Radicalisation and the Evolving Terrorist Threat*, New York-Londra, 2013; De Vito, C., *Camosci e girachiavi: storia del carcere in Italia 1943-2007*, Bari-Roma, 2009.

² Rapoport, D. C. (a cura di), *Terrorism: Critical Concepts in Political Science*, 4 vol., New York, 2006.

Una prima definizione è stata prodotta nel 2005 dalla Commissione Europea, che afferma: “con radicalizzazione violenta si intende il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristici”.³

Alcune di queste ambiguità sono presenti anche nella definizione di radicalizzazione adottata dall'amministrazione penitenziaria del 2012 e ripresa nel 2016:

Un processo di evoluzione personale per la quale un individuo adotta idee ed obiettivi politici o politico-religiosi sempre più radicali, con la convinzione che il raggiungimento di tali obiettivi giustifichi i metodi estremi. Tale processo, può indurre un individuo o un gruppo ad accettare, sostenere o incoraggiare l'uso della violenza come mezzo politico-religioso. È un processo dinamico, non necessariamente lineare, che può essere lento e graduale o al contrario manifestarsi in modo repentino ed esplosivo. In alcuni casi generato da influenze esterne, come un leader carismatico o una dinamica di gruppo, in altri può aver luogo come processo interno di auto radicalizzazione, magari scatenata da fattori coinvolgenti come quelli accessibili da internet, in concomitanza a fattori personali individuali.⁴

Come sostiene Roy, c'è una differenza tra obiettivi politici e obiettivi politico-religiosi:

“Non è una radicalizzazione dell'Islam, ma un'islamizzazione del radicalismo. Cos'hanno in comune i ragazzi della seconda generazione e i convertiti? La loro è prima di tutto una rivolta generazionale. [...] Non vogliono la cultura dei genitori e nemmeno una cultura “occidentale”, che ormai è il simbolo del loro odio verso se stessi”.⁵ E ancora: “Non si radicalizzano perché hanno letto male i testi o sono stati manipolati: sono radicali perché vogliono esserlo, perché è solo la radicalità ad attrarli”.⁶

³ Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio *Reclutamento per attività terroristiche - Affrontare i fattori che contribuiscono alla radicalizzazione violenta*, 2005, p. 2.

⁴ Zaccariello, A., “Il fenomeno della radicalizzazione violenta e del proselitismo in carcere”, *Diritto Penitenziario*, III, 2016, p. 46-47.

⁵ Roy, O., “Quella dei jihadisti è una rivolta generazionale e nichilista [*Le Monde*] *Internazionale*, 27/11/2015, <http://www.internazionale.it/opinione/olivier-roy/2015/11/27/islam-giovani-jihad> (ultimo accesso 10/12/2020).

⁶ Roy, O., “Quella dei jihadisti è una rivolta generazionale e nichilista”.

Secondo l'autore, la dimensione politica dell'agire è fondamentale e centrale per analizzare questo fenomeno, molto più di quella religiosa. Simili sono anche le riflessioni proposte da Pape, che esplicita come il fine di tutte le campagne terroristiche sia un obiettivo strategico e secolare: costringere le democrazie a ritirare le forze militari dalle nazioni di provenienza (diretta o indiretta) degli attentatori.⁷

Rilevanti sono le osservazioni di Ronco, Sbraccia e Torrente nel recente report redatto per l'European Prison Observatory.⁸ Gli autori, infatti, concordano sul fatto che il profilo prevalente dei soggetti radicalizzati sembra essere costruito secondo norme morali. Nelle analisi in letteratura, emerge come si tratti di soggetti che hanno già dimostrato la loro inaffidabilità sociale, in varie forme: dropout scolastico, rapporti problematici con la famiglia d'origine (spesso legati alla lontananza da principi e comportamenti compatibili con le norme etiche o religiose di base), comportamenti sessuali disordinati, consumo problematico di droghe e alcolici.⁹

Forse, proprio per questo, scambiando tuttavia in alcuni casi il sintomo per la causa, la letteratura rimane concorde nel ritenere che alcuni contesti siano più prolifici di altri per favorire i processi di radicalizzazione, tra questi, in primis, il penitenziario.

Di cosa parliamo quando parliamo di radicalizzazione nel penitenziario?

Come afferma Khosrokhavar, il jihadismo è certamente attraente per la sua dimensione antisociale, anti-egemonica, ma non si riduce a negazioni.¹⁰ Per questo il penitenziario, così come la periferia, sono spazi individuati come "centrali" nei processi di radicalizzazione, in parte perché lo sono stati storicamente, in parte perché presenti nelle biografie dei radicalizzati.

Le prigioni sono state individuate sovente come "mescolanza" pericolosa di reti di terroristi e criminali,¹¹ come "terreno fertile per gli estre-

⁷ Pape, R., *Dying to Win: the Strategic Logic of Suicide Terrorism*, New York, 2005.

⁸ Ronco, D., Sbraccia, A., Torrente, G., *Prison de-Radicalization Strategies, Programs and Risk Assessment Tools in Europe*, Roma, 2019.

⁹ Walklate, S., Mythen, G., "Fractured Lives, Splintered Knowledge: Making Criminological Sense of the January, 2015 Terrorist Attacks in Paris", *Critical Criminology*, 24, 2016, p. 333-346.

¹⁰ Khosrokhavar, F., *Prisons en France. Violence, radicalisation, déshumanisation : quand surveillants et détenus parlent*, Parigi, 2016.

¹¹ Cuthbertson, I. M., "Prisons and the Education of Terrorists", *World Policy Journal*, 21-3, 2000, p. 15-22, p. 15

misti”¹² e come parte costituente di un network di sovversione, conversione e reclutamento.

Tanto la periferia quanto lo spazio penitenziario si possono rappresentare come spazi di sottrazione (il carcere sottrae il reo dallo spazio sociale e tutela la collettività dalla minaccia, la periferia sottrae dallo sguardo le diseguaglianze e alimenta le illusioni della città omogenea) ed entrambi si connotano come spazio-margine (geografico, spesso il carcere si trova situato proprio in periferia). In questa descrizione si richiama il concetto di margine per come proposto da Cullen e Pretes che distinguono: la marginalità come influenzata da determinanti economiche (quindi come diseguaglianza concreta) e la marginalità vista come il precipitato di un sistema di potere, che gerarchizza socialmente e si configura come una relazione di potere tra un gruppo che si percepisce come centro e i non membri percepiti come “altro”.¹³ Questi spazi d’incontro/reclutamento tornano spesso nelle biografie¹⁴ e nelle analisi delle stesse svolte a seguito degli attentati, che sembrerebbero confermare alcune ricorrenze.¹⁵

Questa chiave di lettura assume un significato ancora più forte alla luce delle valutazioni fatte in letteratura sui processi di radicalizzazione, che descrivono lo spazio penitenziario come “fertile terreno di coltura per il ‘virus’ jihadista, diffuso da estremisti in stato di detenzione”.¹⁶ Nel Manuale in tema di radicalizzazione pubblicato dal Ministero della Giustizia, si legge che il penitenziario

¹² Mueller, R., *The Threat of Homegrown Terrorism. Remarks Delivered at City Club, Cleveland*, 2006.

¹³ Cullen, B. T., Pretes, E. M., “The Meaning of Marginality: Interpretations and Perceptions in Social Science”, *The Social Science Journal*, 2, 2000, p. 215-229.

¹⁴ Si richiamano, a titolo di esempio, le vicende di Abdelhamid Abaaoud, una delle menti dell’attentato al Bataclan del 13 novembre 2015, combattente di cittadinanza belga, radicalizzato in prigione (Counter Extremism Project, *France: Extremism and Counterextremism*, 2016, <https://www.counterextremism.com/countries/france>, ultimo accesso 11/12/2020) o il caso di Anis Amri, attentatore a Berlino il 19 dicembre 2016, che si era radicalizzato nel corso della detenzione nel carcere dell’Ucciardone di Palermo (Il Post, “La storia criminale di Anis Amri”, 2016, <https://www.ilpost.it/2016/12/26/droga-crimine-anis-amri-attentatore-berlino/>; ultimo accesso 11/12/2020).

¹⁵ Bilel, A., Lindemann, T., (dir.), *Saisir les mécanismes de la radicalisation violente: pour une analyse processuelle et biographique des engagements violents*, Parigi, 2017.

¹⁶ Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, *Relazione sulla politica d’informazione per la sicurezza. Anno 2017*, febbraio 2018, p. 39, <http://www.sicurezza nazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2018/02/Relazione-2017.pdf> (ultimo accesso 16/12/2020).

concentra un certo numero di fattori che possono portare ad un aumento della radicalizzazione, come la durezza dell'ambiente conseguente alla privazione della libertà, l'emarginazione sociale, la violenza (psicologica o fisica) e la pressione del gruppo. Ulteriori fattori che contribuiscono al processo di radicalizzazione negli istituti può essere la promiscuità inevitabile degli estremisti, l'insoddisfazione nei confronti del sistema giuridico, l'influenza dei visitatori, la corrispondenza illecita con gli estremisti, la disponibilità dei materiali radicali, la presenza di consiglieri (religiosi), ecc. Per molti detenuti, la detenzione è l'ultima manifestazione del loro profondo sentimento di isolamento e di emarginazione, poiché li colloca fisicamente, socialmente e psicologicamente fuori dalla società.¹⁷

In queste prime analisi, si corre perciò il rischio che il carcere venga de-rubricato a "contenitore", "momento biografico", "brodo di coltura", una neutralità che rischia di non tenere conto dei rapporti di potere, di disciplinamento e di conflitto che si sviluppano al suo interno, e che potrebbe confondere l'analisi e i nessi eziologici alla radice dei processi.

La natura politica della penalità diventa qui doppio fattore stigmatizzante: il rischio di polarizzazione e di *labelling* è tanto più forte nel contesto del penitenziario proprio perché, come afferma Sbraccia, si costruisce e si modella il rischio processuale su un soggetto già al di fuori del patto sociale, "già stigmatizzato come criminale".¹⁸

Inoltre, l'analisi di un processo all'interno dello spazio penitenziario deve tenere conto non solamente del carcere come spazio fisico, ma anche del penitenziario come spazio sociale.¹⁹ Risulta importante sottolineare che ad oggi il numero di casi documentati di radicalizzazione carceraria è piuttosto basso. Nel contesto statunitense – che ha anticipato il fenomeno – secondo Jenkins, dall'11 settembre 2001 alla fine del 2009, sono stati intercettati negli Stati Uniti solo 46 casi di radicalizzazione in-

¹⁷ Commissione Internazionale Austria - Francia - Germania, Manuale sulla radicalizzazione violenta. Riconoscimento del fenomeno da parte di gruppi professionali coinvolti e risposte a tale fenomeno, 2009 - Ripreso dal Ministero della Giustizia nel 2015,, 2015, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=0_0 &facetNode_2=4_95&contentId=SPS1143166&previousPage=mg_1_12 (ultimo accesso 16/12/2020).

¹⁸ Sbraccia, A., "Radicalizzazione in carcere: sociologia di un processo altamente ideologizzato", *Antigone*, 1, 2017, p. 173-200, p. 175.

¹⁹ Bourdieu, P., *La miseria del mondo*, Milano, 2015.

terna al penitenziario e di reclutamento per il terrorismo jihadista.²⁰ Questo dato viene implementato da Rappaport, Veldhuis, e Guiora, che giungono alla conclusione che solo 1 dei 46 casi è noto per essere aver fatto proselitismo in modo proattivo in carcere.²¹

Le pratiche di contrasto della radicalizzazione e i primi risultati concreti

I lavori di formazione degli operatori hanno individuato quattro fasi tipiche di radicalizzazione, la pre-radicalizzazione; l'identificazione: ossia la fase in cui si identificano radicali all'interno della popolazione detenuta, che può avvenire sia attraverso il contatto con altri detenuti radicalizzati, sia attraverso l'accesso a materiali radicali, sia grazie a influenze esterne, ossia a quelle persone esterne che hanno accesso alle carceri; l'indottrinamento; la manifestazione (o jihadizzazione).²² L'estremismo violento²³ consiste nel promuovere, sostenere o commettere atti che sono finalizzati a difendere un'ideologia che invoca una supremazia razziale, nazionale, etnica o religiosa o che si oppone ai principi e ai valori fondamentali della democrazia e che possono portare anche alla pianificazione, preparazione e esecuzione di atti terroristici.

I testi di formazione e di riferimento esplicitano le difficoltà di distinguere correttamente la legittima pratica religiosa da un possibile fenomeno di radicalizzazione violenta. Una delle ragioni viene fornita dal Manuale del 2009:

È importante sottolineare che non ci sono indicatori che possano inequivocabilmente essere interpretati come segno di radicalizzazione. Il personale penitenziario dovrebbe osservare da vicino i cambiamenti nel comportamento dei detenuti e in particolare, nel caso di cambiamenti in vari settori, parlarne al detenuto. Se il detenuto rifiuta di fornire

²⁰ Jenkins, B. M., *Would-be Warriors: Incidents of Jihadist Terrorist Radicalization in the United States since September 11, 2001*, Santa Monica, 2010.

²¹ Rappaport, A. J., Veldhuis, T. M. & Guiora, A. N., "Homeland Security and the Inmate Population: The Risk and Reality of Islamic Radicalization in Prison". In: L. Gideon (a cura di), *Special Needs of Offenders in Correctional Institutions*, Thousand Oaks, 2012, p. 431-458.

²² Istituto superiore di studi penitenziari, *La radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di proselitismo in carcere*, 2012, <http://issp.bibliotechadap.it/quaderni.aspx> (ultimo accesso 10/12/2020).

²³ Ibidem.

spiegazioni in risposta alle domande del personale penitenziario, è necessaria la prudenza.²⁴

Alla luce di questo invito alla prudenza, le pratiche di controllo sociale della radicalizzazione inframuraria si sono sviluppate secondo una serie di direttrici: la formazione degli operatori, la descrizione del fenomeno, e l'analisi dei processi e delle condotte nella vita quotidiana inframuraria, attraverso l'applicazione del controllo multilivello.

Per quanto riguarda la formazione, dal 2015 sono stati attivati molteplici progetti²⁵ e la partecipazione alla Rete di sensibilizzazione alla radicalizzazione.²⁶ Il coordinamento delle attività di indagine si centralizza nel Nucleo Investigativo Centrale (NIC) che coordina anche le indagini intramoenia. Nell'anno vengono inoltre potenziati i corsi di formazione,²⁷ che continuano a crescere e ad essere implementati anche negli anni successivi attraverso un incremento delle pratiche di de-radicalizzazione.²⁸ Nell'ultimo anno sono stati presentati una serie di percorsi formativi svolti nelle scuole dell'amministrazione didattica, che

²⁴ Commissione internazionale Austria - Francia - Germania, *Manuale sulla radicalizzazione violenta*.

²⁵ Progetto TRACINER – *Training Cities Network on Radicalisation* – l'iniziativa mira alla sensibilizzazione e alla formazione di operatori multi professionali di prima linea che lavorano con individui vulnerabili, o gruppi a rischio radicalizzazione, in modo da garantire che essi siano ben attrezzati per rilevare e rispondere ai processi di radicalizzazione ideologica, questi ultimi intesi come premessa per ulteriori involuzioni e compromissioni in attività criminali. Adesione del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria in qualità di partner co-beneficiario. Inoltre, il Progetto europeo RASMORAD P&P – *Raising Awareness and Staff MObility on violent RADicalisation in Prison and Probation Services*; il Progetto europeo TrainTraining – *Transfer Radicalisation Approaches in Training*, il progetto TRIVALENT – *Terrorism pRevention Via rAdicalisation countEr-NarraTive*, il progetto di ricerca PROTON – *Modeling the PRocess leading to organized crime and TerrOrist Network*, il Progetto DERAD (finanziato dalla DG Justice), il progetto TRAINING AID (finanziato dalla DG Home), il progetto J-SAFE (finanziato dalla DG Justice) e il progetto MINDB4ACT (finanziato dalla DG Research – Horizon 2020).

²⁶ RAN – *Radicalization Awareness Network*.

²⁷ Sempre nell'ambito della lotta alla radicalizzazione violenta e al terrorismo, l'ISSP ha organizzato in collaborazione con CEPOL il corso di formazione per la polizia europea *Radicalisation: Threats and Trends* (33 i funzionari corsisti, in rappresentanza di 26 Paesi europei). Inoltre, ha avviato un funzionario di polizia penitenziaria allo *European Joint Master's Programme*, iniziato a ottobre 2015 con il primo modulo didattico a Lisbona.

²⁸ Rispetto al tipo di pratiche adottate e alla vita quotidiana nei reparti specializzati, si rimanda a Pulino, D., Sbraccia, A., Verdolini, V., "Note etnografiche dai circuiti del penitenziario italiano", *Antigone*, 1, 2017, p. 139-172.

hanno trattato le tematiche dell'Islam, aspetti culturali e religiosi; la pratica religiosa e la mediazione culturale; il terrorismo internazionale: matrice ideologica e diffusione; il proselitismo e la radicalizzazione; lo studio, esame e riflessioni su alcuni casi di radicalizzazione violenta; e una serie di laboratori sulle prassi operative. Inoltre, il progetto *TRAIN Training* ha previsto il miglioramento della conoscenza della radicalizzazione violenta, dei segnali e dei mezzi di prevenzione e contrasto, sia in Italia che nei paesi partner; la formazione del personale front-line incentrata sull'apprendimento e l'uso di metodi di counselling e di contro-narrativa, la costruzione di un sistema di scambio delle informazioni utili alla prevenzione e al contrasto del terrorismo.

Sui processi di conoscenza del fenomeno e di contrasto, nel 2015 sono state adottate misure ulteriori per l'accresciuto allarme a causa degli attentati di Parigi, "considerata la presenza di alti numeri di stranieri ristretti nelle carceri italiane, provenienti da Stati o da nazioni interessati ai fenomeni terroristici di matrice confessionale"²⁹ che si è esplicitata nell'assunzione straordinaria di 800 agenti di Polizia penitenziaria e nell'inserimento nell'organico della figura dell'interprete. Negli anni successivi si esplicita l'attività di monitoraggio indirizzata ai soggetti ristretti per reati di terrorismo internazionale e a coloro che sono segnalati per presunte attività di proselitismo e di reclutamento. Questa attività è esplicitamente "volta a conoscere ogni aspetto della realtà individuale e relazionale del soggetto, al fine di mettere in campo i necessari strumenti di sostegno verso lo stesso e, contemporaneamente, individuare elementi di rischio".³⁰ Si definiscono ulteriormente i livelli di osservazione: il primo livello, di vero e proprio monitoraggio, da attivare per i soggetti incarcerati per reati connessi al terrorismo internazionale e quelli di particolare interesse per atteggiamenti tendenti a forme di proselitismo, radicalizzazione e/o di reclutamento. Il secondo livello, che viene definito di attenzionamento, si rivolge ai detenuti che all'interno del penitenziario hanno posto in essere più atteggiamenti che fanno presupporre la loro vicinanza alle ideologie jihadiste e quindi, ad attività di proselitismo e reclutamento. Il terzo livello, quello più sfumato, è la segnalazione, che si attua per quei detenuti che, meritano approfondimento per la valutazione successiva di inserimento nel primo o secondo livello ovvero il mantenimento o l'estromissione dal terzo livel-

²⁹ Corte di Cassazione, *Relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2017*, https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Intervento_del_Primo_Presidente_Dott._Giovanni_Canzio_.pdf (ultimo accesso 9/12/2020).

³⁰ Corte di Cassazione, *Relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2017*.

lo.³¹ Nel 2017, cambia la declinazione del monitoraggio che passa dalle pratiche e dai livelli di controllo ai “tipi” di radicalizzato: i detenuti per reati di terrorismo o estremismo di natura politica-religiosa (terroristi); i detenuti per altri reati (violazione legge stupefacenti, furti, ecc.), ma che condividono un’ideologia estremista e risultano carismatici nei confronti della popolazione detenuta (leaders); i detenuti per altri reati (violazione legge stupefacenti, furti, ecc.), facilmente influenzabili all’ideologia estremista (followers).³² Inoltre, viene esplicitata la funzione del circuito AS2 e le finalità del percorso penitenziario: si tratta di circuiti “che prevedono la rigorosa separazione dalla restante popolazione detenuta con una conseguente impossibilità di porre in essere attività di indottrinamento e reclutamento”.³³

Dal punto di vista numerico, delle dimensioni del fenomeno, nel passaggio dal 2017 al 2018, si è vista un’oscillazione del 1° livello da 242 a 233 (-9); del 2° livello da 114 a 103 (-9) e del 3° livello da 150 a 142 (-8), a cui vanno sommati i numeri delle espulsioni (79), in crescita rispet-

³¹ Il monitoraggio è deputato al NIC che “provvede, quindi, ad analizzare – con cadenza mensile (primo livello) e con cadenza bimestrale (secondo livello) – i dati inerenti alla vita intramuraria, ossia i flussi della corrispondenza epistolare, delle telefonate, dei colloqui, dei pacchi, delle somme in denaro, delle infrazioni disciplinari, delle ubicazioni nelle sezioni detentive, delle relazioni comportamentali. Va precisato che il monitoraggio consiste in un’osservazione mirata e più approfondita del soggetto, al fine di accertare sia la sua eventuale adesione a idee estremiste, sia ad attuare procedure di de-radicalizzazione (4) e di segnalazione alle Forze dell’Ordine sul territorio per attuare delle misure di prevenzione quali ad esempio la riservata vigilanza, in caso di imminente scarcerazione”. Corte di Cassazione, *Relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario 2017*. Nel 2016 sono stati monitorati complessivamente 165 detenuti, a cui si aggiungono 76 detenuti “attenzionati” e 124 “segnalati”, per un totale di 365 individui. Il numero totale comprende anche i 44 detenuti ristretti per il reato di terrorismo internazionale, che trascorrono la detenzione separati dagli altri detenuti e trasferiti in appositi reparti AS2 nelle carceri di Nuoro, Sassari e Rossano Calabro.

³² Nel 2017 i numeri dei detenuti nel circuito di Alta Sicurezza 2 risultano essere 90, di questi 62 risultano ristretti per reati afferenti il terrorismo internazionale di matrice islamica e sono 28 sono appartenenti a organizzazioni terroristiche nazionali (Brigate rosse, Movimenti anarchici, Nuclei armati rivoluzionari), con un aumento del 41%, e l’istituzione della sezione AS2 femminile presso la CC di Nuoro, che si aggiunge alle sezioni maschili istituite nel 2016 presso la CC di Sassari e CC Nuoro e alla più longeva sezione di Rossano Calabro. Corte di Cassazione, *Relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario, 2018*, <https://www.csm.it/documents/21768/2100643/intervento+procuratore+generale+cassazione+AG+2018.pdf/c2edb396-d111-1a57-bce2-54dbd7360197>.

³³ Corte di Cassazione, *Relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario, 2018*.

to ai 50 del 2017 e ai 35 del 2016, che non colmano il differenziale deflattivo (-26). Numeri che assumono una rilevanza ancora maggiore rispetto all'anno 2016 – in cui il totale era di 365 individui – e rispetto al crescente numero di espulsioni, che hanno raggiunto le 340 unità in tre anni;³⁴ o che, al contrario, raccontano di un rafforzamento delle forme di attenzione legate al monitoraggio proprio per l'aumentata consapevolezza degli operatori, o per una maggior esposizione alla lettura dei segnali simbolici. In entrambe le ipotesi, l'aumento delle risorse, dei saperi e delle pratiche di intervento non registra un'inflessione significativa, anzi, il fenomeno segue traiettorie poco allineate alle pratiche di contrasto. I numeri per l'anno 2019 vedono una significativa inflessione delle presenze -19% con 52 detenuti per terrorismo, e circa altrettanti atenzionati. Questo dato si spiega anche alla luce della maggior conoscenza sviluppata dagli operatori e dalla capacità di leggere i processi in atto.

Risulta importante sottolineare come la sezione femminile, presente presso la Casa circondariale di L'Aquila, è attualmente chiusa per lavori di ristrutturazione e le detenute presenti sono state provvisoriamente trasferite in sezioni femminili AS3.

I diritti religiosi in carcere alla prova della sicurezza

La libertà religiosa rientra tra i diritti fondamentali tutelati dall'art. 7, 8 e 19 della Costituzione. L'Ordinamento Penitenziario, inoltre, disciplina l'esercizio di fede nello spazio intramurario in più passaggi: l'art.1 della legge 354/1975, che individua il principio di non discriminazione e di dignità, con un richiamo esplicito alle "credenze religiose"; l'art. 26 che definisce le modalità di esercizio della religione e delle pratiche di culto. Rileva, tuttavia, come la disciplina delle religioni diverse dalla cattolica, si basi sul principio della richiesta da parte del ristretto. Il bilanciamento

³⁴ I dati delle espulsioni includono tanto le espulsioni dalla libertà quanto quelle a seguito della fine della detenzione, se non per l'anno 2018, dove queste ultime rappresentano il 36,61%. Secondo i dati del Ministero dell'Interno nella rielaborazione ISPI del 26 novembre 2018, nel 2018 la media è salita a dieci soggetti espulsi ogni mese (rispetto agli 8 al mese del 2017). Nei primi 11 mesi del 2018 sono stati 112 i provvedimenti presi dal Ministero dell'Interno, le Prefetture e le autorità giudiziarie, raggiungendo quota 340 negli ultimi tre anni. I soggetti colpiti dal provvedimento di espulsione sono soprattutto maghrebini, tra cui marocchini, tunisini ed egiziani. Seguono persone di nazionalità pakistana, afghana o provenienti dalle regioni balcaniche. Nel 2017 erano state 105, nel 2016 erano state 66, stesso numero nel 2015, Olimpio, M., "La misura delle espulsioni per estremismo", 2018, <http://www.ispionline.it/it/publicazione/la-misura-delle-espulsioni-estremismo-21803> (ultimo accesso 16/12/2020).

tra esigenze di sicurezza e libertà religiosa viene ribadito nel 2000 con la legge di attuazione dell'ordinamento penitenziario, che all'art. 58 evidenzia da subito come l'esercizio della libertà religiosa debba essere, tuttavia, compatibile con l'ordine e la sicurezza dell'istituto. L'articolo, inoltre regola i molti aspetti della vita quotidiana, come l'esposizione di immagini e simboli della propria confessione religiosa (comma 2); la possibilità di praticare il culto (comma 3), la possibilità di usufruire di appositi locali (comma 5) e avvalersi di specifici ministri di culto (comma 6). Come affermano Milani e Negri, la religione rappresenta una funzione concorrente e un elemento del trattamento, se rispetta la dignità e la libera scelta degli individui.³⁵ Tuttavia, la disparità di trattamento tra culti,³⁶ e la subordinazione delle istanze di culto alla "giurisdizione securitaria" evidenziano le aree di conflittualità attorno all'esercizio e all'esigibilità del diritto, che si sono acuite soprattutto in tempi recenti nei confronti della pratica religiosa da parte di ristretti di confessione islamica sottoposti ad attenzione.

Come afferma Rhazzali è importante richiamare il fatto che la libertà di culto islamico nel penitenziario sia sempre stata subordinata ad istanze securitarie, spesso perché gli elementi culturali, quelli politici, e quelli religiosi vengono confusi nelle fasi diagnostiche di contrasto alla radicalizzazione.³⁷

Dal punto di vista della tutela del culto, l'ingresso degli imam è sempre stato subordinato ad una valutazione³⁸ e anche la recente sperimentazio-

³⁵ Milani, D., Negri, A., "Tra libertà di religione e istanze di sicurezza: la prevenzione della radicalizzazione jihadista in fase di esecuzione della pena", *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, 23, 2018, p. 1-23.

³⁶ Milani, Negri, "Tra libertà di religione e istanze di sicurezza"; Rhazzali, M. K., *L'Islam in carcere. L'esperienza religiosa dei giovani musulmani nelle prigioni italiane*, Milano, 2010; Rhazzali, M. K., "L'Islam in Italia e le carceri". In: El Ayoubi, M., Paravati, C. (a cura di), *Dall'Islam in Europa all'Islam europeo. La sfida dell'integrazione*, Roma, 2018.

³⁷ Rhazzali, "L'Islam in Italia e le carceri".

³⁸ La Circolare 3666/6116 pu-0406462 del 2 dicembre 2015 - Protocollo d'intesa tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e l'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia (U.CO.I.I.) prevedeva a tal fine che la Direzione generale dei Detenuti e del trattamento dovesse trasmettere i nominativi indicati dall'UCOII all'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo e chiedere i necessari nulla osta al Ministero dell'Interno. Successivamente l'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo doveva assumere le informazioni necessarie dal Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo e comunicare gli esiti alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento. In caso di esito positivo, la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento doveva infine comunicare le autorizzazioni agli Istituti Penitenziari interes-

ne avviata dal Protocollo di intesa siglato tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e l'Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia (UCOII) nel novembre del 2015, rinnovato nel giugno 2020, non ha ancora portato i risultati sperati in termini di accesso dei ministri di culto, con l'accesso di solo 43 figure a fronte di 190 istituti di pena.

Questa carenza offre tuttavia spunti di preoccupazione in chiave securitaria, quando nel Manuale del 2009 si afferma che

l'influenza dei consiglieri (religiosi) potrebbe essere un'opportunità e una sfida. Gli imam e /o i ministri della religione nominati ufficialmente e i detenuti estremisti carismatici e i predicatori auto-proclamati, possono avere un ruolo significativo, poiché hanno la possibilità di influenzare la mentalità e le credenze di altri detenuti parlando da una posizione di autorità. Gli imam degli istituti possono avere anche un'influenza positiva sui detenuti estremisti discutendo e sfidando i punti di vista radicali e fornendo una guida spirituale. Un fenomeno comune in molti istituti è la mancanza di consiglieri qualificati e/o di cappellani musulmani. La loro assenza è spesso compensata dagli stessi detenuti, che potrebbero trasmettere un'immagine deformata dell'Islam".³⁹

Quello che è un diritto mancato, per l'assenza di un ministro di culto qualificato, diventa elemento di diffidenza e sospetto.

A questa insufficienza, si aggiungono i livelli di controllo della vita quotidiana da parte del Nucleo Investigativo Centrale.

Sebbene l'amministrazione penitenziaria abbia investito in modo significativo sulla formazione degli operatori⁴⁰ e sulla possibilità di evitare i cosiddetti falsi positivi è evidente come vi sia una coincidenza tra gli

sati. Si vedano: Milani, Negri, "Tra libertà di religione e istanze di sicurezza"; Rhazzali, "L'Islam in Italia e le carceri"; Mondino, S., "Un sottile confine tra esercizio della libertà religiosa e indicatori di radicalizzazione in carcere?", *Antigone*, 1, 2017, p. 93-117.

³⁹ Ministero della Giustizia, *Manuale sulla radicalizzazione violenta*.

⁴⁰ In particolare, si rimanda ai seguenti progetti: Progetto TRACINER – Training Cities Network on Radicalisation, RAN – Radicalization Awareness Network, l'ISSP ha organizzato in collaborazione con CEPOL, il corso di formazione per la polizia europea Radicalisation: Threats and Trends, al progetto europeo RASMORAD P&P – Raising Awareness and Staff Mobility on violent RADicalisation in Prison and Probation Services; al Progetto europeo TRAINTraining – Transfer Radicalisation Approaches in Training, al progetto TRIVALENT – Terrorism PREvention Via Radicalisation countEr-NarraTive, al progetto di ricerca PROTON – Modelling the PROcess leading to organized crime and TerrOrist Network, il Progetto DERAD (finanziato dalla DG Justice), al progetto TRAINTraining.

elementi oggetto di monitoraggio e gli spazi e le pratiche di libertà religiosa regolate dall'art. 58 della legge del 2000. Un ottimo esempio viene fornito dal Manuale in tema di radicalizzazione, quando afferma:

Al principio si dovrebbe notare che è difficile per le persone senza una formazione specifica distinguere tra la pratica religiosa legittima dei musulmani e la radicalizzazione islamica che porta alla violenza. È spesso difficile stabilire chiaramente che un dato comportamento è semplicemente l'espressione di un'affiliazione religiosa o l'indice di una radicalizzazione che avanza e che richiede un intervento mirato.⁴¹

Da questi passaggi emerge come nonostante la crescente formazione, i fattori di rischio siano spesso equivoci rispetto alle condotte legate alla pratica religiosa.

Le tecniche di contrasto, che hanno prodotto forme di espulsione (non solo dal corpo sociale, ma, spesso, anche semplicemente dalla vita penitenziaria), non permettono di valutare gli effetti positivi e meritori dei processi di de-radicalizzazione e rischiano, in queste interpretazioni, di cadere nella fallacia dell'essentialismo culturale, sintetizzato da Roy nel fatto che tutto ciò che di negativo fa un musulmano viene attribuito al suo credo, mentre i comportamenti dei non musulmani sono rigorosamente individualizzati.⁴²

Poiché gran parte di queste analisi si appoggiano su una dimensione diagnostico-percettiva e su simboli inferenziali, è interessante evidenziare come questi processi non stiano fornendo – nei fatti – risposte concrete, ma incidano sulle forme di stigmatizzazione, a scapito, soprattutto dei diritti religiosi.⁴³

Il detenuto è un soggetto debole per i propri diritti

La formula che dà il titolo al paragrafo richiama il capitolo di Franco Corleone sulla tutela dei diritti in carcere.⁴⁴ Sulla base delle brevi rifles-

⁴¹ Commissione internazionale Austria - Francia - Germania, *Manuale sulla radicalizzazione violenta*.

⁴² Roy, O., *Generazione Isis: Chi sono i giovani che scelgono il Califfato e perché combattono l'Occidente*, Milano, 2017.

⁴³ Milani e Negri, "Tra libertà di religione e istanze di sicurezza: la prevenzione della radicalizzazione jihadista in fase di esecuzione della pena.

⁴⁴ Corleone, F., "I detenuti: un soggetto debole per i propri diritti". In: Cogliano, A. (a cura di). *Diritti in carcere, Il difensore civico nella tutela dei detenuti, Quaderni di Antigone*, Roma, 2000, p. 153-155.

sioni emerse in precedenza, possiamo riflettere sugli effetti distorsivi delle forme di contrasto alla radicalizzazione islamica attuate nello spazio penitenziario rispetto alla possibilità di esigere diritti. Se in questa circostanza si è riflettuto sulle forme di espressione della libertà di culto, il contesto penitenziario tende a comprimere in generale i diritti fondamentali, e, sia per le congiunture disfunzionali legate al sovraffollamento, sia per l'esercizio e la subordinazione dei diritti alle esigenze di sicurezza (bisogno primario), ne ostacola la piena esigibilità, quasi trasformando gli stessi bisogni primari in bisogni radicali,⁴⁵ e collocandoli, sempre, nella dinamica negoziale della struttura. La forma dell'istituzione totale ribalta le spinte emancipatorie in ragione del contenimento, proprio perché, come afferma Rodotà, l'attenzione per i diritti fondamentali non può essere un diversivo rispetto all'ineludibile tema del potere,⁴⁶ e alle pratiche di marginalizzazione e di gerarchizzazione civica che avvengono all'interno della struttura. Se, in generale, nel penitenziario il potere si manifesta in modalità ambigue, questo potere, che è – nei fatti – un micro-potere, spesso si traduce in piccole forme di abuso, declinate come pratiche di violenza simbolica⁴⁷ e violenza quotidiana, che normalizzano le piccole brutalità e che creano un senso comune o un ethos della violenza. Questi atti di attenzione, insieme all'assenza di un momento privato nell'esercizio della preghiera sono espressioni di quel potere disciplinare a livello micro e interazionista. Quello stesso potere necessario per attuare le strategie di contrasto quotidiane ai processi di radicalizzazione in carcere, che vengono messe in luce proprio evidenziando la debolezza del detenuto, ancora maggiore quella intersezionale del detenuto musulmano, che chiede accesso ai propri diritti.

Come afferma Resta,

si realizzano due fondamentali con-fusioni o perdite di differenze. La prima è quella tra la strategia che è codice della politica e non del diritto: se si comincia a usare il diritto come politica penale – o sociale – si confonde la garanzia della regola con l'eccedenza dei fini da raggiungere; [...] il secondo livello di con-fusione è ancora più rilevante: ha a che fare con la logica dell'inimicizia del diritto nei confronti di soggetti qualificati, per le ragioni più diverse, come ostili nei confronti della comunità e dei suoi singoli individui. Cade la differenza tra nemico e criminale che ha qualificato la

⁴⁵ Heller, A., "A Theory of Needs Revisited", *Thesis Eleven*, 35/1993, p. 18-35.

⁴⁶ Rodotà, S., *Il diritto ad avere diritti*, Bari, 2015.

⁴⁷ Bourdieu, P., *Meditazioni pascaliane*, Milano, 1998; Bourdieu, P., *Il dominio maschile*, Milano, 1999.

legittimazione del diritto penale moderno e ritorna inevitabilmente la con-fusione con la guerra.⁴⁸

Bibliografia

- Bilel, A., Lindemann, T., (a cura di), *Saisir les mécanismes de la radicalisation violente: pour une analyse processuelle et biographique des engagements violents*, Parigi, 2017.
- Bourdieu, P., *Meditazioni pascaliane*, Milano, 1998.
- Bourdieu, P., *Il dominio maschile*, Milano, 1999.
- Bourdieu, P., *La miseria del mondo*, Milano, 2015.
- Commissione Europea, Commissione internazionale Francia, Austria, Germania, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio: *Reclutamento per attività terroristiche – Affrontare i fattori che contribuiscono alla radicalizzazione violenta*, 2005, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0313&from=EN> (ultimo accesso 10/12/2020).
- Commissione internazionale Francia, Austria, Germania,, 2009, Poi ripreso dal Ministero della Giustizia, 2015 *Manuale sulla radicalizzazione violenta. Riconoscimento del fenomeno da parte di gruppi professionali coinvolti e risposte a tale fenomeno* (Commissione Internazionale Austria – Francia – Germania, 2009), 2015, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=0_0&facetNode_2=4_95&contentId=SPS1143166&previousPage=mg_1_12 (ultimo accesso 10/12/2020). Corleone, F., “I detenuti: un soggetto debole per i propri diritti”. In: Cogliano, A., *Diritti in carcere, Il difensore civico nella tutela dei detenuti*, Roma, 2000.
- Corte di Cassazione, *Relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2017*, https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/_Intervento_del_Primo_Presidente_Dott._Giovanni_Canzio_.pdf (ultimo accesso 9/12/2020).

⁴⁸ Resta, E., *La violenza (e i suoi inganni)*, Bologna, 2019, p. 53-54.

- Corte di Cassazione, *Relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario*, 2018, <https://www.csm.it/documents/21768/2100643/intervento+procuratore+generale+cassazione+AG+2018.pdf/c2edb396-d111-1a57-bce2-54dbd7360197> (ultimo accesso 9/12/2020).
- Counter Extremism Project, *France: Extremism and Counterextremism*, 2016, <https://www.counterextremism.com/countries/france> (ultimo accesso 11/12/2020)
- Cullen, B. T., Pretes, E. M., "The Meaning of Marginality: Interpretations and Perceptions in Social Science", *The Social Science Journal*, 2, 2000, p. 215-229.
- Cuthbertson, I. M., "Prisons and the Education of Terrorists", *World Policy Journal*, 21-3, 2000, p. 15-22.
- De Vito, C., *Camosci e girachiavi: storia del carcere in Italia 1943-2007*, Bari-Roma, 2009.
- Global Terrorism Database, <http://www.start.umd.edu/gtd/>.
- Hamm, M. S., *The Spectacular Few. Prisoner Radicalisation and the Evolving Terrorist Threat*, New York-Londra, 2013.
- Heller, A., "A Theory of Needs Revisited", *Thesis Eleven*, 35/1993, p. 18-35.
- Il Post, "La storia criminale di Anis Amri", 2016, <https://www.ilpost.it/2016/12/26/droga-crimine-anis-amri-attentatore-berlino/> (ultimo accesso 11/12/2020).
- Istituto superiore di studi penitenziari, *La radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di proselitismo in carcere*, 2012, <http://issp.bibliotecheadap.it/q uaderni.aspx> (ultimo accesso 10/12/2020).
- Jenkins, B. M., *Would-be Warriors: Incidents of Jihadist Terrorist Radicalization in the United States since September 11, 2001*, Santa Monica, 2010.
- Khosrokhavar, F., *Radicalization*, New York, 2015.
- Khosrokhavar, F., *Prisons en France. Violence, radicalisation, déshumanisation: quand surveillants et détenus parlent*, Parigi, 2016.
- Milani, D., Negri, A., "Tra libertà di religione e istanze di sicurezza: la prevenzione della radicalizzazione jihadista in fase di esecuzione della pena", *Stato, chiese e pluralismo confessionale* (rivista online), 23/2018.

- Mondino, S., "Un sottile confine tra esercizio della libertà religiosa e indicatori di radicalizzazione in carcere?", *Antigone*, 1, 2017, p. 93-117.
- Mueller, R., *The Threat of Homegrown Terrorism. Remarks Delivered at City Club*, Cleveland, 2006.
- Olimpio, M., "La misura delle espulsioni per estremismo", 2018, <http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-misura-delle-espulsioni-estremismo-21803> (ultimo accesso 10/12/2020).
- Pape, R., *Dying to Win: the Strategic Logic of Suicide Terrorism*, New York, 2005.
- Pulino, D., Sbraccia, A., Verdolini, V., "Note etnografiche dai circuiti del penitenziario italiano", *Antigone*, 1/2017, p. 139-172.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, *Relazione sulla politica d'informazione per la sicurezza. Anno 2017*, febbraio 2018, <http://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2018/02/Relazione-2017.pdf> (ultimo accesso 16/12/2020).
- Rapoport, D. C. (a cura di), *Terrorism: Critical Concepts in Political Science*, vol. 4, New York, 2006.
- Rappaport, A. J., Veldhuis, T. M. & Guiora, A. N., "Homeland Security and the Inmate Population: The Risk and Reality of Islamic Radicalization in Prison". In: Gideon, L. (ed.), *Special Needs of Offenders in Correctional Institutions*, Thousand Oaks, 2012, p. 431-458.
- Rhazzali, M. K., *L'Islam in carcere. L'esperienza religiosa dei giovani musulmani nelle prigioni italiane*, Milano, 2010.
- Rhazzali, M. K., "L'islam in Italia e le carceri". In: El Ayoubi, M., Paravati, C. (a cura di), *Dall'islam in Europa all'islam europeo. La sfida dell'integrazione*, Roma, 2018, p. 117-127.
- Resta, E., *La violenza (e i suoi inganni)*, Bologna, 2019.
- Rodotà, S., *Il diritto ad avere diritti*, Bari, 2015.
- Ronco, D., Sbraccia, A., Torrente, G., *Prison de-Radicalization Strategies, Programs and Risk Assessment Tools in Europe*, Roma, 2019, https://cris.unibo.it/retrieve/handle/11585/734_953/575348/WS1%20comparative%20report%20ENG%20final.pdf (ultimo accesso 10/12/2020).

- Roy, O., "Quella dei jihadisti è una rivolta generazionale e nichilista", [*Le Monde*] *Internazionale*, 27/11/2015, <http://www.internazionale.it/opinione/olivier-roy/2015/11/27/islam-giovani-jihad> (ultimo accesso 10/12/2020).
- Roy, O., *Generazione Isis: Chi sono i giovani che scelgono il Califfato e perché combattono l'Occidente*, Milano, 2017.
- Sbraccia, A., "Radicalizzazione in carcere: sociologia di un processo altamente ideologizzato", *Antigone*, 1, 2017, p. 173-200.
- Verdolini, V., "Storia e critica delle radicalizzazioni in Italia", *Antigone*, 1, 2017, p. 117-138.
- Verdolini, V., "Genealogia delle strategie di de-radicalizzazione nei penitenziari italiani. Spunti critici", *Sociologia del Diritto*, 2, 2019, p. 137-162.
- Verdolini, V. "Zone di contatto: la tutela dei diritti religiosi in carcere alla prova del radicalismo". In: Milani, D., Mancini, L. (a cura di), *Il localismo dei diritti*, Milano, 2021 (in stampa).
- Walklate, S., Mythen, G., "Fractured Lives, Splintered Knowledge: Making Criminological Sense of the January, 2015. Terrorist Attacks in Paris", *Critical Criminology*, 24, 2016, p. 333-346.
- Zaccariello, A., "Il fenomeno della radicalizzazione violenta e del proselitismo in carcere", *Diritto Penitenziario*, 3, 2016, p. 46-47.